

L'anno 1965, il giorno 12 del mese di maggio, in Roma
t r a

- la Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Calabro-Lucane e degli Autoservizi Integrativi, rappresentata dal Commissario Governativo prof. dott. ing. Pietro D'Armini e dal Vice Commissario Governativo dott. Gioacchino Fundarò, assistiti dal Direttore di Esercizio dott. ing. Mario Sirignano e dal Capo servizio dott. Giuseppe Lepore nonché dall'avv. Antonio Pedote e dal dott. Pier Luigi Cenci della Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT)

- i Sindacati Provinciali di Bari, Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza e Roma degli Autoferrotramvieri della FIAI-CGIL, rappresentati dai sigg. Giacinto Longo, Carmine Pascutti, Carlo Parrotta, Geremia Sangiacomo, Gaetano Pagliaro, Francesco Cosentino, Eustachio Coretti, Giuseppe Mele, Aldo Trotta e Fausto Sinibaldi;

- i Sindacati Provinciali di Bari, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Roma degli Autoferrotramvieri della FENLAI-CISL, rappresentati dalla Delegazione costituita dai sigg. dott. Michele Sangirardi, Enrico D'Eufemia, Pietro Prato, Ferruccio Galeo, Luigi Napolitano, Walter Lucente e Giovanni Mele;

- i Sindacati Provinciali di Bari, Cosenza, Catanzaro e Roma degli Autoferrotramvieri della UIL-FNAI, rappresentati dai sigg. Carmine Valori, Nicola Lo Russo, Urbano Blotta, Vincenzo Volpintesta, Spiridione Santacroce e rag. Mario Lala.

Si sono prese in esame le richieste avanzate nei confronti della Gestione Governativa innanzi costituita dalla Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori (FIAI)

- Comitato di Coordinamento F.C.L. con nota n. 93/64 Seg. del 7/12/1964, dal Sindacato Regionale Autoferrotramvieri Internavigatori di Bari della UIL-FNAI con nota n. 13/b del 23/12/1964 e dalla Federazione Nazionale Lavoratori Autoferrotramvieri e Internavigatori (FENLAI) - Sindacati Provinciali con nota del 22/1/1965.

Dopo ampie discussioni, a definizione delle rivendicazioni proposte, si è convenuto quanto segue :

1) Rimane restando le modalità di erogazione come stabilito con l'accordo aziendale del 19 aprile 1963, le percentuali di incentivo, in atto alla data del 31 dicembre 1964 per i diversi raggruppamenti, saranno incrementate, a partire dal 1°/1/1965, per le sottoindicate classi di qualifiche delle seguenti misure :

a) del 4,20% della retribuzione minima di tabella per le classi dalla 1^a alla 4^a inclusa;

b) del 7,20% della retribuzione minima di tabella per le classi dalla 5^a alla 8^a bis inclusa;

c) del 9,20% della retribuzione minima di tabella per le classi dalla 9^a all'11^a inclusa.

2) In relazione alla istituzione dei nuovi sistemi di segnalamento ferroviario, è istituita, a partire dal 1° gennaio 1965, a favore del personale di macchina e di quello di scorta ai treni, una indennità speciale pari al 2% della retribuzione minima di tabella, per il personale di macchina, ed all'1%, per il personale di scorta ai treni.

3) Le retribuzioni mensili conglobate, in atto alla data del 31/12/1964, per le guardabarriere appoggiate, per quelle non appoggiate e per le guardie di fermata sono aumentate, a partire dal 1°/1/1965, di L. 1.200 mensili.

4) A partire dal 1°/1/1965 il premio di interessamento, goduto dagli appartenenti alle classi dalla 1^a alla 4^a inclusa, è ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare della percentuale dell'8% delle retribuzioni minime di tabella, percentuale da aggiungersi a quella dell'incentivo spettante alle dette classi.

La parte residuale del premio medesimo è corrisposta a compenso delle particolari mansioni svolte dagli interessati e sarà assorbita fino a concorrenza dalle maggiori somme mensili ad essi eventualmente spettanti per ulteriori prestazioni richieste dall'azienda.

5) Il presente accordo decorre dal 1°/1/1965 e si applica agli agenti in servizio alla data della sua stipulazione o assunti successivamente ed a quelli collocati in pensione dopo il 1°/1/1965.


[Handwritten signatures and initials]

Avrà durata fino al 31/12/1966 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza o del 31/12 di ogni anno successivo al 1966.

- 6) Il presente accordo sarà sottoposto, ai fini dell'autorizzazione della relativa spesa e perchè acquisti validità, al Comitato di Vigilanza sulle Gestioni Governative.


Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Gestione Commissariale
Governativa delle Ferrovie
Calabro-Lucane



all'atto di consegna
dell'incarico


p. la FENIE




p. i Sindacati della
FIAI - CGIL



P. i Sindacati della
FENLAI - CISL



p. i Sindacati della
UIL - FNAI



59

80